

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Secondo la normativa del.61 del 27/01/2017 considerando che l'orario curricolare del corso serale è ridotto al 70% rispetto a quello del diurno. Il riconoscimento come ASL delle ore di lavoro svolte dagli studenti avverrà in maniera totale o parziale sulla base della congruità dell'attività lavorativa con il percorso d'Istruzione scelto.

Secondo le linee guida per l'alternanza scuola-lavoro nei corsi serali del sistema d'istruzione e formazione adulti (delibera della G.P. n. 1423 dell'10.08.2018) si prevede la possibilità di riconoscere come ASL moduli professionalizzanti all'interno de percorsi scolastici.

In fase di programmazione sarà necessario indicare quali UdA sono riconosciute come ASL.

Gli studenti non lavoratori dovranno svolgere attività di tirocinio se non precedentemente assolte.

L'alternanza scuola lavoro per gli studenti non occupati dei corsi serali sarà svolta tenendo conto delle specificità dei corsi serali in termini di didattica e di orario scolastico.

Per quanto riguarda invece gli studenti occupati, bisogna fare riferimento alla DGP n. 61/2017 (in seguito denominata Delibera) ad integrazione della DGP n. 211 del 26 febbraio 2016, a seguito dell'approvazione della Legge Provinciale n. 10 del 20 giugno 2016, delibera n.1423 del 10/08/2018 e per loro vale quanto riportato di seguito.

L'attività lavorativa dello studente lavoratore è riconosciuta a tutti gli effetti come Alternanza scuola-lavoro, altresì viene riconosciuto anche il lavoro pregresso, comprendendo in questo anche l'attività continuativa del volontariato, l'attività artistica o quella sportiva a carattere agonistico, con limitati vincoli di percentuale di riconoscimento.

Quindi è possibile riconoscere l'attività lavorativa svolta in periodi diversi da quelli scolastici.

L'attività formativa potrà essere svolta sia durante l'anno scolastico che durante la sospensione dell'attività scolastica.